


Pubblicato il 07/12/2019

N.08057 2019 REG.PROV.CAU.  
N. 05450/2019 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Quater)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 5450 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Moreno Abisso, Fabrizio Aiosa, Jessica Alercia, Silvio Mirko Amato, Shady Giulia Amayeh, Gianluigi Ambrosio, Veronica Amodeo, Gianluigi Angiocchi, Raffaele Ascione, Nicolo' Asta, Carlo Attanasio, Alessandro Baldini, Bernardo Bao, Antonino Barbara, Virginia Bascone, Vincenzo Battista, Fabio Beltrano, Fabio Bene, Pasquale Benincasa, Ilario Berto, Nicola Bertolino, Diletta Bianchi, Francesca Borzi', Umberto Broccolini, Dominga Brunetti, Salvatore Bruno, Michele Bucalo, Nicola Buono, Pietro Burgio, Roberto Calabrese, Emmanuele Cannistraro, Carmelo Cannizzaro, Maria Elena Cardillo, Giuseppe Francesco Maurizio Carelli, Alessio Carosa, Federica Cascino, Lucia Cascio, Francesca Paola Cascio, Dario Gianluigi Castriotta, Vito Lucio Castro, Giada Catalogna, Nadia Ciacciofera, Vincenzo Ciarlone, Davide Cicerello, Mariacarmela Colandrea, Eleonora Consiglio, Andrea Costanzo, Caterina Cucinotta, Giovanni D'Adamo, Francesca D'Ambrosio, Giovanni D'Angelo, Carmelo D'Angelo, Prisca Da Ros,

Assunta Dalma, Giuliana Daniele, Federica Dattoli, Davide De Luca, Giuseppe De Luca Fiscone, Giuseppe De Tommaso, Andrea Del Grosso, Giulia Demma, Giuseppe Desimone, Francesco Di Giorgio, Luca Maria Di Michele, Giuseppe Di Pietro, Gabriele Di Pisa, Gianluca Di Silvestro, Matteo Dipasquale, Onofrio Direnzo, Giovanni Donnarumma, Alessandro Esposito, Davide Farruggia, Danilo Farucci, Giovanni Felice, Carmelo Ferraro, Vincenzo Ferrera, Biagio Ficarella, Antonio Ficarra, Alessandro Flesca, Valentino Fragapane, Angelo Franzoso, Riccardo Frau, Giuseppe Fusco, Alessandro Gallo, Gabriele Ganfi, Luca Gelo, Corrado Genesio, Andrea Genovese, Monia Geraci, Rosy Giordano, Orazio Giunta, Rossella Godino, Gaetano Gozzolino, Simone Grifoni, Giuseppe Guadagna, Alessia Teresa Gueli, Marco Gueli, Antonio Iannone, Stefania Ilardo, Gennaro Antonio Incarnato, Rosa Linda Inzinna, Samantha La Porta, Daniele Lago, Demetrio Lambo, Veronica Laudonio, Daniela Lazzano, Margherita Marilyn Leuci, Marco Lombardo, Alfredo Longo, Gaetano Lorusso, Rosa Lucariello, Maurizio Mancuso, Annacandida Manzo, Giovanni Marasciulo, Aurelio Marino, Salvatore Marino, Salvatore Marletta, Costanza Martinengo, Salvatore Martino Massei, Debora Mazarella, Carmine Melchiorre, Michele Meli, Daniela Melillo, Francesco Moccia, Giuseppe Morello, Manuela Morello, Giorgia Mosca, Marco Moschiera, Michael Mura, Maria Grazia Mura, Orlando Musolino, Marco Napoli, Maria Nicoletti, Fabrizio Nicolosi, Roberto Nicotra, Alessio Nigro, Akash Jose' Maria Nuckchedy, Ortensia Nugnes, Giusy Nuzzo, Benedetto Ognibene, Aleandro Ottana', Andrea Palombi, Fabio Panarisi, Stefano Papa, Angelo Pillitteri, Lorenzo Piscitello, Nicola Quercia, Antonio Ragonese, Antonino Randazzo, Salvatore Emanuele Reina, Alessio Riccio, Samanta Rinaudo, Francesca Roccia, Michael Rolla, Antonietta Romano, Francesco Salsano, Nicola Salvi, Albino Santilli, Federica Saraniero, Mario Scordo, Guglielmo Selvaggini, Carmine Solone, Roberto Spada, Liliana Spera, Simone Spina, Damiano Tardonato, Antonio Federico Trunfio, Andrea Michele Usai, Simone Vaccaro, Davide Verdicchio, Nico Vitale, Calcedonio Zuzze', rappresentati e difesi dagli avvocati Simona Fell, Francesco

Leone, Ciro Catalano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;

***contro***

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

quanto al ricorso introduttivo:

- del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4<sup>a</sup> Serie Speciale – Concorsi ed Esami, del 15 marzo 2019, con cui ha avviato il procedimento finalizzato all'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato anche nella parte in cui dispone che “la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) e d), del d.P.R. n. 335/1982, e successive modificazioni, è effettuata nei riguardi degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato di cui in premessa, limitatamente ad un numero sufficiente a garantire l'assunzione di n. 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato”, e nella parte in cui impedisce a parte ricorrente di partecipare alla selezione pubblica; - dell'avviso del 15 marzo 2019 pubblicato sul sito della Polizia di Stato(<https://www.poliziadistato.it/articolo/1395c8b6f1601176791048620>) con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento finalizzato alla «verifica del possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti dell'età non superiore a ventisei anni, salva la possibilità di elevazione fino a un massimo di tre anni, in relazione al servizio militare prestato, e del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi universitari; - della Tabella A, allegata al Decreto

del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, che elenca i soggetti «in possesso dei nuovi requisiti attinenti all'età e al titolo di studio», nella parte in cui non comprende parte ricorrente ed impedisce di partecipare alla selezione pubblica;

- della Tabella B, allegata al Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, così come modificato dal d.lgs. n. 95/2017, che elenca i soggetti «esclusi da procedimento, avendo superato il previsto limite di età anche ai sensi dell'articolo 2049 del Codice dell'ordinamento militare» nella parte in cui impedisce a parte ricorrente di partecipare alla selezione pubblica;

- della Tabella C, allegata al Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, che elenca i soggetti che «non possono considerarsi certamente esclusi dalla procedura di assunzione, rendendosi necessaria l'apposita procedura di verifica di cui all'articolo 4» nella parte in cui impedisce a parte ricorrente di partecipare alla selezione pubblica;

- del decreto n. 333-B/12D.3.19 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 19.04.2019 pubblicato in data 23 aprile sul sito della Polizia di Stato con cui è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei soggetti interessati al procedimento finalizzato all'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, nella parte in cui non include i ricorrenti;

- dell'articolo 11, comma 2-bis, del Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” convertito, con modificazioni, dalla Legge datata 11 febbraio 2019, n. 12, ma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale in data 12 febbraio 2019, relativamente al punto sub b) che limita le assunzioni dell'Amministrazione di pubblica sicurezza ai soggetti «in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della

Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare» ed impedisce a parte ricorrente di partecipare alla selezione pubblica anche nella parte in cui si pone come legge provvedimento; - dell'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Interno n. 103/2018, concernente «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato», nella parte in cui, in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera b) d.P.R. n. 335/1982, così come modificato dal d.lgs. n. 95/2017, fissa il limite massimo di età di ventisei anni, salva la possibilità di elevazione fino ad un massimo di tre anni per il servizio militare prestato, prevista dall'art. 2049 del Codice dell'ordinamento militare; - del bando di concorso datato 18 maggio 2017, indetto con Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.2.17/6686; - del decreto di scorrimento degli idonei non vincitori dell'8 novembre 2018 e meglio identificato in atti anche in quanto non rispetta i nuovi requisiti legali; - ove occorra, inoltre, Decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 24 aprile 1982, nella parte in cui prevede, quale requisito di partecipazione al concorso per il ruolo di agente, il non aver compiuto il ventiseiesimo anno di età; - di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione dell'odierno ricorrente; ANCHE PREVIA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - dell'art. 11, comma 2-bis, lett b) del decreto-legge del 14 dicembre 2018 n. 135 (convertito con legge dell'11 febbraio 2019 n. 12; in Gazz. Uff., 12 febbraio 2019, n. 36) nella parte in cui subordina la partecipazione al concorso 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato ai soggetti «in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145...». E PER L'ADOZIONE DI MISURA CAUTELARE MONOCRATICA EX ART. 56 C.P.A. volte a consentire all'odierna parte ricorrente di essere ammessa a sostenere le prove d'esame, in

quanto già calendarizzate tra l'8 maggio e giorno 11 luglio 2019, secondo il calendario dettagliato pubblicato sul sito [www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it) e/o di ogni altra misura ritenuta opportuna che consenta la partecipazione alla procedura concorsuale de qua; **NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA**

del diritto di parte ricorrente a partecipare alla procedura finalizzata all'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato di cui al decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4<sup>a</sup> Serie Speciale – Concorsi ed Esami, del 15 marzo 2019 e con conseguente condanna dell'Amministrazione all'adozione di tutte le misure idonee ed opportune al soddisfacimento della pretesa de qua nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al risarcimento del danno per perdita di chance e delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Quanto ai motivi aggiunti:

- del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/23922, pubblicato in G.U.R.I. del 13.08.2019, n. 64, per l'avvio al corso di formazione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato, selezionati tramite la procedura di assunzione prevista dall'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2019 e, specificamente, dell'elenco degli aspiranti in possesso dei requisiti per l'assunzione nonché dell'elenco degli aspiranti da avviare al corso di formazione (allegati 1 e 2) nella parte in cui non contemplano i nominativi degli odierni ricorrenti;
- ove di interesse, del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19 del 06.06.2019, pubblicato in G.U.R.I. del 07.06.2019, n. 45, con il quale è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale di ulteriori soggetti ricompresi nella fascia di voto 8,750 – 8,250 decimi della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui all'art. 1,

co. 1, lett a), del decreto del Capo della Polizia del 18.05.2017, pubblicato nella G.U.R.I. del 26.05.2017, n. 40 nonché, specificamente, degli elenchi di cui agli Allegati 1, 2 e 3 al decreto;

- ove di interesse, del provvedimento con il quale, all'esito della verifica dei prescritti requisiti di cui all'art. 2 del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19 del 06.06.2019, è stata disposta la convocazione per l'accertamento dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale nei confronti degli aspiranti, di cui all'allegato 2 del citato decreto, risultati in possesso dei nuovi requisiti attinenti all'età e al titolo di studio, pubblicato in data 16.07.2019 sul sito web della Polizia di Stato;

- di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi dei ricorrenti;

**NONCHÉ' DEGLI ATTI PRECEDENTEMENTE IMPUGNATI.**

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2019 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che alcuni dei ricorrenti originari, ammessi con riserva alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982, pur avendo superato le prove di idoneità, non sono stati inseriti negli elenchi dei partecipanti al corso di formazione avviato in data 29 agosto 2019;

Vista l'istanza notificata al Ministero dell'interno il 24 ottobre 2019, con cui parte

ricorrente chiede la revoca o la modifica dell'ordinanza cautelare emessa dal T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. I-quater, in data 13 settembre 2019, n. 5999;  
Ritenuto che l'istanza debba essere accolta, essendosi verificato un significativo mutamento nelle circostanze di fatto rilevanti nella fase cautelare, ravvisabile nell'espletamento di un nuovo concorso per l'assunzione di agenti di Polizia, cui seguirà necessariamente l'avvio di un prossimo corso di formazione;  
Ritenuto, pertanto, di dover disporre, nelle more della trattazione del ricorso nel merito e limitatamente ai sottoelencati ricorrenti che non hanno rinunciato al ricorso e che hanno superato le predette prove di idoneità, l'ammissione con riserva al primo corso utile di formazione, tenuto conto delle esigenze organizzative della P.A.:

ABISSO MORENO

ALERCIA JESSICA

AMAYEH SHADY GIULIA

ASTA NICOLO'

BASCONE VIRGINIA

BATTISTA VINCENZO

BENINCASA PASQUALE

BERTO ILARIO

BERTOLINO NICOLA

BIANCHI DILETTA

BROCCOLINI UMBERTO

BUONO NICOLA

CANNIZZARO CARMELO

CAROSA ALESSIO

CASCIO LUCIA

CASTRO VITO LUCIO

CATALOGNA GIADA



CICERELLO DAVIDE  
DA ROS PRISCA  
DE LUCA DAVIDE  
DEMMA GIULIA  
DESIMONE GIUSEPPE  
DI PISA GABRIELE  
FARUCCI DANILO  
FELICE GIOVANNI  
FERRARO CARMELO  
FICARRA ANTONIO  
FRANZOSO ANGELO  
FRAU RICCARDO  
FUSCO GIUSEPPE  
GALLO ALESSANDRO  
GODINO ROSSELLA  
GRIFONI SIMONE  
GUELI MARCO  
IANNONE ANTONIO  
INCARNATO GENNARO ANTONIO  
LOMBARDO MARCO  
LORUSSO GAETANO  
LUCARIELLO ROSA  
MARASCIULO GIOVANNI  
MARINO SALVATORE  
MAZZARELLA DEBORA  
MELI MICHELE  
MORELLO MANUELA  
MOSCHIERA MARCO  
NUCKCHEDY AKASH JOSE' MARIA

NUZZO GIUSY

OGNIBENE BENEDETTO

PAPA STEFANO

RINAUDO SAMANTA

SCORDO MARIO

SELVAGGINI GUGLIELMO

TARDONATO DAMIANO

TRUNFIO ANTONIO FEDERICO

VACCARO SIMONE

VITALE NICO

Ritenuto, inoltre, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti utilmente inseriti nella graduatoria finale del concorso di cui trattasi, autorizzando la notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della resistente Amministrazione di un sunto del gravame e degli estremi del presente provvedimento, onere da eseguirsi, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 40 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, con deposito della relativa prova entro il termine di 20 giorni decorrente dal primo adempimento;

Si prescrive che l'Amministrazione resistente non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione indicata;

Ritenuto di dover confermare, per la trattazione di merito del ricorso, la già fissata udienza pubblica;

Ritenuto, infine, di poter compensare le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) accoglie l'istanza cautelare di modifica dell'ordinanza del 13 settembre 2019, n. 5999 e, per l'effetto, ammette, con riserva, limitatamente ai soggetti indicati in

motivazione, parte ricorrente al corso di formazione, nei sensi di cui in motivazione.

Dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e nei termini in motivazione.

Conferma, per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del 3 aprile 2020.

Compensa le spese della fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente FF

Mariangela Caminiti, Consigliere

Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Antonio Andolfi**

**IL PRESIDENTE**  
**Donatella Scala**

**IL SEGRETARIO**